



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA**

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il DPCM n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2014 con il quale il dott. Riccardo Rigillo è stato nominato Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

VISTO il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima";

VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, relativo all' "Attuazione della Legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima";

VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recante la "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38";

VISTO l'articolo 31 rubricato "Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca" della Legge 30 ottobre 2014 n. 161 recante le "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis";

VISTO il Reg. (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 recante le "Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo" in modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) 1626/94";

VISTO in particolare l'art. 13 del Regolamento n. 1967/2006 che consente agli Stati membri di chiedere una deroga ai divieti sui valori minimi di distanza e di profondità per l'uso degli attrezzi



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA**

da trainati, quali la sciabica da natante, a condizione che la stessa sia giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attività di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi dell'art.19 del regolamento stesso;

VISTO il Reg. (CE) n.1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il Reg. (UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

VISTO, in particolare, l'art. 7 paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche, unicamente se indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO in particolare l'art. 5 del suddetto Regolamento, inerente l'elenco delle autorizzazioni di pesca, che stabilisce che gli Stati membri rendono disponibile nella zona protetta dei loro siti web ufficiali l'elenco dei pescherecci che hanno ricevuto l'autorizzazione di pesca prima che le medesime acquistino validità;

VISTA la nota prot. n.91 del 28 ottobre 2015 con la quale l'A.C.I. - Alleanza delle Cooperative Italiane ha trasmesso la proposta per la successiva presentazione ai competenti Uffici della Commissione Europea, del Piano di gestione per la deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa artt. 9 e 13 del Reg. (CE) n. 1967/2006, per l'utilizzo della sciabica da natante e della circuizione per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*) nelle acque dei Compartimenti marittimi della Regione Calabria ricadenti nelle GSA 10 e 19;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA**

VISTA la pregressa corrispondenza con la quale la Commissione Europea - Direzione generale degli affari marittimi e della pesca - ha ritenuto di non permettere l'avvio della procedura per la Decisione della Commissione per la concessione della deroga di cui al regolamento (CE) n.1967/2006, rilevando nel precedente Piano di gestione notevoli carenze di natura scientifica;

CONSIDERATO l'impegno assunto dall'Unione Europea ad applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile;

CONSIDERATO, inoltre, che al punto 8 delle premesse del suddetto Reg. (CE) n. 1967/2006 si dà atto della necessità di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri;

CONSIDERATO, altresì, che il succitato art. 13 del predetto Reg. (CE) n.1967/2006, pur vietando l'attività di pesca entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, al paragrafo 5 prevede la facoltà della Commissione Europea, su istanza di uno Stato membro, di autorizzare una deroga al predetto divieto, alle condizioni ivi espressamente indicate;

CONSIDERATA la necessità, alla luce di quanto indicato dalla Commissione Europea, di definire, per l'attività di pesca in questione, informazioni scientifiche più precise e dettagliate, con particolare riferimento anche ai vincoli geografici che impediscono di svolgere la richiesta attività, oltre il limite delle 3 miglia nautiche;

CONSIDERATO che l'attività di pesca in questione può essere prevalentemente svolta a una distanza molto ridotta dalla costa e, pertanto, non interferisce con le attività di altre imbarcazioni;

TENUTO CONTO che i rilievi connessi alla richiesta di deroga afferiscono ad alcune sostanziali carenze di natura scientifica, quali ad esempio la necessità di dare prova di un'elevata selettività della flotta, fornendo informazioni quantitative sulla composizione delle catture accessorie (ad esempio in termini di peso e/o numero di individui, nonché la conoscenza di dati più precisi utili alla verifica del rispetto del criterio stabilito all'art.13, paragrafo 9, lettera c) del suddetto Regolamento n.1967/2006, riferito all'individuazione delle catture minime di specie sottoposte a taglia minima;

TENUTO CONTO che la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicereello (*Gymnammodites cicereus*) non può essere praticata con altri attrezzi, che non presenta un impatto significativo sugli habitat protetti ed è molto selettiva, poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto col fondo marino;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA**

TENUTO CONTO che la durata dell'attività di pesca di cui al presente decreto sarà limitata per consentire di arricchire le conoscenze scientifiche sì da poter rimodulare, nel senso richiesto dalle pertinenti norme Comunitarie, il Piano di gestione in questione;

TENUTO CONTO che permangono le difficili condizioni socio-economiche legate all'andamento dell'attività produttiva delle imprese operanti nella regione Calabria, nonché i presupposti e le condizioni di fatto per ripetere le campagne di pesca già autorizzate;

RITENUTO opportuno pertanto autorizzare, ai sensi del suddetto art. 7, paragrafo 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009, i pescherecci operanti nei Compartimenti marittimi della Regione Calabria ricadenti nelle GSA 10 e 19, al fine di rilevare i dati scientifici necessari a supportare la redazione del Piano di gestione da adottare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n. 1967/2006;

RITENUTO opportuno individuare le navi aventi cinque anni di attività di pesca comprovata da autorizzare in deroga, da inserire ufficialmente nel Piano di gestione;

RAVVISATA la necessità di utilizzare la flotta peschereccia, che negli ultimi anni ha aderito alla sperimentazione, costituita, in via provvisoria, da complessive n.98 imbarcazioni tutte iscritte nei Compartimenti marittimi della Regione Calabria così come confermate dalle Autorità marittime di riferimento;

**DECRETA**

**Art. 1**

1. Al fine di acquisire elementi ed informazioni di carattere scientifico, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 paragrafo 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009, le imbarcazioni di cui all'allegato A) del presente decreto, nell'ambito delle acque dei Compartimenti marittimi della Regione Calabria ricadenti nelle GSA 10 e 19, sono autorizzate esclusivamente alla pesca del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, anche entro la distanza di 3 miglia nautiche dalla costa.

2. Le imprese titolari delle imbarcazioni di cui all'allegato A) del presente decreto avanzano apposita istanza in bollo e firma autenticata ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, indirizzata alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, intesa ad ottenere il rilascio dell' "autorizzazione di pesca" di cui all'art. 7 paragrafo 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009.

3. Possono presentare l'istanza (allegando copia del relativo documento abilitativo all'attività di pesca) i titolari di licenza di pesca/attestazione provvisoria in corso di validità, riferiti esclusivamente alle imbarcazioni di cui al presente decreto.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA**

**Art. 2**

1. Le imbarcazioni, di cui all'allegato A) del presente decreto, potranno esercitare la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza minima dalla costa, fino al 15 aprile 2016.

**Art. 3**

Ai fini di un precauzionale approccio alla risorsa in questione, teso a contemperare l'esigenza di un corretto sfruttamento e di una adeguata conservazione della stessa, possono svolgere l'attività di pesca un numero non superiore a 30 imbarcazioni al giorno, per un totale di 4 (quattro) giorni la settimana, dal lunedì al giovedì compresi, in funzione di una turnazione.

1. L'individuazione delle 30 imbarcazioni, di cui all'allegato elenco, è a cura dell'A.C.I. – Alleanza delle Cooperative Italiane -, che dovrà dare comunicazione alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, almeno una settimana prima dell'uscita dal porto. Il rispetto della turnazione settimanale delle suddette imbarcazioni è assicurata dalla medesima Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, di concerto con le Autorità marittime di riferimento.

2. L'area di pesca è limitata alle acque dei Compartimenti marittimi della Regione Calabria ricadenti nelle GSA 10 e 19.

3. L'attività di pesca, di cui al presente articolo è svolta in ottemperanza alle regole ed alle modalità indicate nel Piano di gestione trasmesso dall'A.C.I. – Alleanza delle Cooperative Italiane, citato nelle premesse;

4. E' fatto divieto di detenere a bordo attrezzi per la pesca diversi da quello autorizzato per la pesca del rossetto - sciabica da natante e rete a circuizione senza chiusura -.

5. E' vietato l'uso di una maglia di apertura inferiore a 3 millimetri nel sacco.

6. Non è consentito l'utilizzo di reti di lunghezza superiore a 300 metri.

7. L'attività di pesca può essere svolta anche entro le 3 miglia dalla costa.

8. Le imbarcazioni autorizzate possono effettuare esclusivamente catture nelle ore diurne, dall'alba fino al tramonto.

9. E' vietata la pesca durante le ore notturne e con fonti luminose.

10. E' fatto obbligo di sbarco del prodotto catturato esclusivamente presso il porto che ciascun Capo del Compartimento marittimo di riferimento avrà modo di individuare ed il conferimento dello stesso, presso il locale mercato ittico.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA**

Art. 4

1. L'organismo scientifico responsabile del monitoraggio è il Consorzio Unimar Società Cooperativa, con sede legale a Roma, Via Nazionale, 243.
2. Tale organismo dovrà predisporre questionari volti all'acquisizione dei dati scientifici richiesti, da distribuire alle imprese entro il 31 dicembre 2015.
3. L'organismo scientifico, di cui al comma 1 del presente articolo, entro il 15 giugno 2016 dovrà trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, sulla base dei questionari compilati dalle imprese autorizzate, una relazione recante i dati relativi a:
  - a) caratteristiche biologiche del rossetto e del cicerello: taglia, sesso, alimentazione, maturità, stato di condizione, tassi di crescita, di mortalità, periodi di reclutamento, distribuzione spaziale in funzione della taglia, ecc.;
  - b) catture giornaliere, lo sbarco, la zona di pesca, il tempo trascorso in mare, l'eventuale cattura di altre specie oltre al rossetto.
4. E' autorizzato l'imbarco di ricercatori a bordo per consentire l'osservazione diretta delle operazioni di pesca, oltre che il controllo delle caratteristiche degli attrezzi e delle catture.

Art. 5

1. L'acquisizione dei dati è volta a dar prova dell'elevata selettività della flotta in questione; pertanto dovranno essere fornite informazioni quantitative sulla composizione delle catture accessorie in termini di peso e/o numero di individui.
2. Particolare attenzione dovrà essere portata agli eventuali dati di cattura di specie sottoposte a taglia minima di cui all'allegato III del Regolamento n.1967/2006, al fine di dimostrare il rispetto del criterio stabilito all'art.13, paragrafo 9, lettera c) del medesimo Regolamento. Tale conoscenza risulta particolarmente importante alla luce dell'obbligo di sbarco introdotto dal nuovo Regolamento di base della Politica Comune della Pesca di cui al Regolamento n.1380/2013.
3. L'assunzione degli elementi e delle informazioni di carattere scientifico, di cui al presente decreto, è atta ad acquisire indicazioni il più possibile dettagliate sulle specificità tecniche dell'attività di pesca, con particolare riferimento ai vincoli geografici che impediscono di svolgere tale attività oltre il limite delle 3 miglia nautiche dalla costa.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA**

4. Nel periodo di vigenza del presente decreto, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, individuerà le imbarcazioni che potranno essere autorizzate in deroga, aventi il requisito dei 5 anni di attività di pesca "comprovata".

Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo delle Capitanerie di Porto della Regione Calabria è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 28 DIC. 2015

Riccardo Rigillo  
Direttore Generale

F.R.: Vic. Dirigente: W.Graziani  
w.graziani@politichagricole.it

Il Dirigente: D. Onofrio



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA  
ALLEGATO A) al D.M. 28.12.2015

Progr.	num. UE	Matr.	Prog.	N. UE	Matricola
1	1538	CC176	40	27570	2CR330
2	2778	CC28	41	27611	2CR331
3	2784	CC464	42	26236	2CR327
4	2786	CC49	43	26459	2CR320
5	22320	CC113	44	26880	2CR326
6	22321	CC115	45	26949	3CR382
7	22322	CC121	46	2774	4CR109
8	22323	CC124	47	22073	4CR82
9	22327	CC134	48	22076	4CR104
10	21791	CC166	49	26455	6CR276
11	22286	CC29	50	22541	6CR183
12	22287	CC31	51	22550	6CR226
13	23581	CC180	52	22552	6CR231
14	24577	CC181	53	22556	6CR260
15	22296	CC44	54	24809	6CR184
16	22300	CC57	55	22272	7CR8
17	23426	CC50	56	22275	7CR122
18	23466	CC116	57	22276	7CR13
19	22308	CC77	58	22279	7CR17
20	22312	CC93	59	22280	7CR18
21	22313	CC96	60	22288	7CR33
22	22317	CC105	61	22289	7CR34
23	2772	1CC336	62	22303	7CR66
24	2775	1CC390	63	22306	7CR75
25	18167	1CC388	64	22309	7CR86
26	28581	CR1254	65	22310	7CR90
27	11768	CR1197	66	23311	7CR91
28	19222	CR1182	67	2779	7CR32
29	19335	CR1167	68	2789	7CR59
30	26573	CR1222	69	2836	7CR122
31	27939	CR1218	70	22314	7CR97
32	27902	CR1219	71	22316	7CR101
33	2798	2CR309	72	22319	7CR112
34	2748	2CR76	73	22671	7CR117
35	2749	2CR280	74	23394	7CR104
36	18725	2CR289	75	23423	7CR9
37	19237	2CR293	76	23425	7CR30
38	19804	2CR321	77	25341	7CR192
39	25086	2CR306	78	25610	7CR193





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA

Progr.	num. UE	matricola	Progr.	num. UE	matricola
79	17409	8CR23	89	22033	3VM92
80	23499	8CR35	90	22633	6VM179
81	28431	8CR45	91	27809	7VM385
82	2710	8CR1	92	27810	8VM182
83	2718	8CR4	93	17500	12VM107
84	6694	8CR27	94	21888	GT561
85	21882	13RC196	95	26742	GT651
86	18443	VM578	96	26769	GT647
87	17329	VM542	97	26797	GT654
88	26763	1VM533	98	27675	GT662

F.R.: Vic. Dirigente: W.Graziani  
w.graziani@politichesaripole.it

Dirigente: D'Onofrio